

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] conveniva in giudizio la sorella [redacted] chiedendo che fosse accertata l'esclusiva proprietà, da parte della defunta madre, di titoli e denaro depositati presso l'agenzia n.20 della Banca Nazionale del Lavoro di [redacted] e che, conseguentemente, fosse riconosciuta la sua qualità di erede per il 50% dei valori mobiliari suddetti; chiedeva, inoltre, che fosse accertato l'indebito trasferimento su altri conti correnti, da parte della convenuta, di tutte le somme e di tutti i titoli in questione; concludeva, quindi, per la condanna della sorella al pagamento in suo favore della somma di € [redacted] oltre interessi, detratto quanto corrisposto stragiudizialmente per un ammontare complessivo di € [redacted] chiedeva, infine, la condanna al risarcimento dei danni subiti, anche di natura non patrimoniale, in conseguenza dell'illecito comportamento tenuto dalla sorella; il tutto con la rifusione delle spese.

La convenuta si costituiva negando che le somme ed i titoli in contestazione fossero di esclusiva proprietà della defunta madre; affermava che il conto corrente e il deposito titoli erano cointestati alla stessa [redacted] ed alla de cuius e che gli stessi erano stati alimentati anche con proventi dell'attività lavorativa della convenuta e con il ricavato di cessioni di beni di cui la stessa [redacted] era proprietaria; eccepiva, quindi, che il fratello poteva reclamare diritti solo su $\frac{1}{4}$ degli importi e dei valori accreditati. La convenuta affermava di aver già versato al fratello quanto di sua spettanza in relazione al denaro ed ai valori mobiliari dell'asse ereditario e

concludeva per il rigetto della domanda; riconvenzionalmente chiedeva procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai beni immobili del patrimonio materno; con vittoria di spese.

All'udienza fissata ai sensi dell'art.183 c.p.c. compariva personalmente la sola convenuta, mentre l'attore giustificava, poi, la sua mancata comparizione con un disguido relativo alla data dell'udienza.

Le parti deducevano mezzi istruttori nei termini concessi ai sensi dell'art.184 c.p.c..

Il G.I. non ammetteva i mezzi di prova orale dedotti e disponeva c.t.u. per l'approntamento di progetto divisionale relativo agli immobili, rigettando l'istanza di c.t.u. contabile avanzata dall'attore.

Le operazioni di c.t.u. immobiliare conducevano alla conciliazione delle parti in ordine alla divisione dei beni in questione e i procuratori delle parti stesse chiedevano concordemente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il G.I. provvedeva in conformità e, all'esito dell'incombente, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzitutto, dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla riconvenzionale proposta dalla convenuta ed avente ad oggetto la divisione dei cespiti immobiliari.

In ordine alla domanda principale proposta dall'attore va osservato quanto segue.

Il conto corrente e il conto titoli, come è pacifico, erano cointestati alla de cuius e all'odierna convenuta. Deve, quindi, presumersi la comproprietà al 50% del denaro e dei valori mobiliari depositati sui conti suddetti, salvo prova contraria. Tale prova

contraria, il cui onere incombeva sull'attore, non è stata offerta.

Il [REDACTED], infatti, si è limitato a produrre documentazione bancaria (estratti dei conti correnti e della movimentazione bancaria) a partire dal 1990 ed ha richiesto l'espletamento di c.t.u. al fine di verificare che i conti cointestati alla de cuius e alla sorella avevano, in realtà, ricevuto la provvista esclusivamente da parte della madre. I mezzi istruttori suddetti risultano, peraltro, insufficienti al fine: dalle operazioni registrate negli estratti bancari non è desumibile la persona che ha compiuto l'operazione ed ha procurato la provvista; in sostanza, anche l'analisi di un consulente non avrebbe consentito e non consentirebbe la ricostruzione dei versamenti e degli accrediti al fine di accertare l'esclusiva proprietà di fondi e titoli in capo alla de cuius.

Il mancato assolvimento dell'onere probatorio comporta, dunque, che i valori mobiliari in oggetto possano ritenersi rientrare nell'asse ereditario solo per il 50% del loro ammontare e che, di tale quota, il 50% (pari al 25% del totale) va riconosciuto di spettanza dell'attore a titolo di successione.

Relativamente all'ammontare complessivo va considerato che il saldo attivo del conto corrente n.5586, alla data del 30/7/99, quattro giorni prima del decesso di [REDACTED] ammontava a L. [REDACTED] come si desume dal doc.7 dell'attore, e che in pari data, a seguito di disposizione della convenuta, venne quasi azzerato (con un saldo attivo ridotto a L. [REDACTED]). Poiché, come si è detto, metà della somma deve ritenersi rientrare nell'asse ereditario, la quota di spettanza dell'attore risultava di € [REDACTED]

du

Quanto ai titoli è pacifico, in quanto ammesso dalla stessa parte convenuta (v. lettera 29.10.99 - doc.9 dell'attore) che il controvalore dell'intero ammontava a L. [REDACTED]. Il controvalore di tali titoli, di spettanza dell'attore per la quota di $\frac{1}{4}$, risulta, peraltro, corrisposto dalla convenuta alle scadenze dei singoli titoli stessi (v. docc.4 e segg. del fascicolo della [REDACTED]; tale circostanza, del resto, non è stata contestata dall'attore.

Avendo la convenuta corrisposto € [REDACTED] all'attore prima del giudizio, i diritti ereditari di [REDACTED] per la quota di sua spettanza su denaro e titoli risultano già soddisfatti.

Anche in considerazione di quanto precede, non risultano provate le asserite appropriazioni indebite ascritte dall'attore alla sorella, onde la domanda risarcitoria relativa deve essere rigettata.

Le domande dell'attore devono, quindi, essere rigettate.

Considerata la natura della controversia, e in particolare che l'amministrazione di conto e deposito da parte della convenuta ha certamente reso più difficoltosi gli accertamenti e la ricostruzione dell'asse ereditario, nonché considerata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di divisione del compendio immobiliare, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:

- 1) Accerta, relativamente a [redacted] la qualità di erede legittimo della madre [redacted]
- 2) Accerta il diritto dell'attore alla quota di 1/4 del denaro e dei valori mobiliari già accreditati su conto e deposito bancari cointestati a [redacted] e a [redacted] fia.
- 3) Dato atto dell'avvenuta corresponsione delle quote relative ai titoli e del versamento stragiudiziale di € [redacted] da parte della convenuta, dichiara che i diritti ereditari dell'attore sulle quote di denaro e titoli di cui sopra sono già stati soddisfatti.
- 4) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla riconvenzionale proposta per lo scioglimento della comunione relativamente ai cespiti immobiliari.
- 5) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Milano 14.2.06.

Il Giudice
[Handwritten Signature]

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4 CIVILE
DEPOSITATO OGGI
20 FEB. 2006
IL CAPO UFFICIO

[Handwritten Signature]